

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO ABILITATO ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

Informazioni da rendere in conformità all'art. 133, comma 2, lettera a) del Regolamento Intermediari della Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018

Il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di stipula di un nuovo contratto o di qualsiasi operazione avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa consegna o trasmette le informazioni solo in caso di successive modifiche delle stesse.

Informazioni generali sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa

Dati dell'Intermediario iscritto nella sezione D del RUI per il quale viene svolta l'attività:

RAGIONE SOCIALE: Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa		
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI: 000027150	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI: D	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI: 01/02/2007
SEDE LEGALE: Via XXV aprile 16/18 – 23814 Cremeno (LC)		
RECAPITI TELEFONICI: 0341/996335	E-MAIL: servizio.clienti@valsassina.bcc.it	
PEC: 08515.bcc@actaliscertymail.it	SITO INTERNET: www.bancavalsassina.it	
<i>Autorità competenti per la vigilanza ognuna secondo il proprio ambito sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa</i>		
<ul style="list-style-type: none">- IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma- CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma		
Gli estremi identificativi e di iscrizione del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)		

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interesse

La BCC Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa ed i soggetti che operano per la stessa non sono detentori di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di BCC Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa.

La Banca ha un accordo di distribuzione congiunto con l'Intermediario BCC Servizi Assicurativi Srl. Quest'ultima ed i soggetti che operano per la stessa non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Intermediario BCC Servizi Assicurativi Srl con cui la BCC Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa ha mandato congiunto.

La Banca e BCC Servizi Assicurativi Srl sono soggette ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca Spa la quale ha in essere relazioni commerciali e detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Assicurazioni Spa e superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Vita Compagnia di Assicurazioni Vita Spa.

Informazioni sugli strumenti di tutela del cliente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il cliente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:

- alla Banca presso l'ufficio Reclami Via XXV Aprile, 16/18 23814 Cremeno (LC) – fax 0341/999432, indirizzo di posta elettronica servizio.clienti@valsassina.bcc.it – Indirizzo PEC 08515.bcc@actaliscertymail.it

- o all'Impresa di assicurazione preponente secondo le modalità e presso i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo nella relativa sezione.

Nel caso in cui il cliente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero in assenza di riscontro entro il termine normativamente previsto, potrà rivolgersi per le materia di rispettiva competenza - secondo quanto indicato nella documentazione precontrattuale - direttamente all'IVASS (via posta al Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (Italia), Fax 06 – 42133206; Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it) o alla Consob (via posta alla Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori, Ufficio Protezione degli Investitori, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma ; fax: 06 8416703 – 06 8417707; Pec: consob@pec.consob.it).

Resta ferma la possibilità per il cliente, prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo: Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presentando ricorso online attraverso il sito internet www.acf.consob.it, oppure Mediazione interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del ministero della Giustizia oppure Negoziazione Assistita o altri eventuali sistemi indicati nel DIP aggiuntivo.

Si precisa che, in caso di rapporti di libera collaborazione tra Intermediari assicurativi ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. n.179/2012 convertito in L.221/2012, il contraente potrà presentare reclamo per iscritto alla stessa Banca secondo gli stessi riferimenti e modalità sopra indicati.